

Ordinanza 11 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 24 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

| | Franchi |
|---|----------|
| a. limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS | 55 700.– |
| b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 9 300.– |

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9200 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 387 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 774 franchi all'anno.

RS 831.108

¹ RS 831.10

² RS 831.20

³ RS 834.1

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS, è fissato a 1160 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del $\frac{1160 - 1140}{1140} = 1,8$ per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2011.

³ Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 210,9 punti dell'indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 194,0 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 104,8 punti (dicembre 2005 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 227,8 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2287 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità**Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 65 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 130 franchi.

Sezione 3:**Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità****Art. 7** Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG rimane invariata a 245 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16^f capoverso 1 LIPG rimane invariato a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima rimane invariato e corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG è di 23 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 09 del 26 settembre 2008⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

² L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2015.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

